



Comune di Parma

Il Sindaco

Ordinanza n. *OSFP/2012/45*
P.G. n.º 163275 II/1.3

Parma, li - 1 OTT. 2012

Oggetto: ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza urbana per contrastare il degrado ambientale, nel centro storico, derivante dall'abuso di alcool e dall'abbandono di contenitori di bevande in vetro.

Premesso che

le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della L. n. 125/01 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, e che le ordinanze previste dall'art. 54 D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. hanno lo scopo di disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2011 che ha ritenuto la legittimità delle Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

pervengono continue segnalazioni ed esposti, confermati dalle relazioni della Polizia Municipale - da parte di comitati e cittadini residenti nei pressi dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi commerciali e degli esercizi artigianali alimentari che operano anche la vendita e generano il consumo di alimenti e bevande, in merito ad alcuni comportamenti inurbani posti in essere, dai frequentatori e dai clienti dei suddetti locali;

l'aggregazione delle persone, collegata alla presenza delle predette attività, ha un valore fortemente positivo e che tale valore, tuttavia, sulla base dei riscontri esperienziali acquisiti dalla Polizia Municipale nel corso dei servizi ivi svolti e delle numerose segnalazioni formulate dai residenti, anche attraverso i propri comitati spontanei e la stampa locale, risulta spesso compromesso dal fenomeno dell'abuso di alcolici, da parte dei frequentatori dei citati luoghi di aggregazione con conseguenze penalizzanti non solo per chi abbia abusato di tali sostanze, ma anche per tutti gli altri frequentatori della zona a contatto diretto od indiretto con gli interessati e per la popolazione residente, poiché solitamente è accompagnato da episodi di inciviltà, fino a favorire situazioni di degrado urbano e sociale che talvolta si associano a condizioni di potenziale ed effettivo pericolo per i fruitori di tali spazi e di pregiudizio dello stato della sicurezza urbana;

di particolare rilievo appare, altresì, il fenomeno, collegato alla vendita per asporto da parte degli esercizi di cui sopra, dell'abbandono di contenitori di bevande, alcoliche e non alcoliche, in vetro, che sovente vengono consumate anche al di fuori dei suddetti esercizi (o delle aree in concessione) e spesso finiscono per essere abbandonati e/o rotti e lasciati sparsi al suolo, arrecando danno al decoro ed alla sicurezza urbana, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio, generando, altresì, situazioni di intralcio alla pubblica viabilità e risultando particolarmente pericoloso per il possibile impiego di tali contenitori quali corpi contundenti ovvero quali oggetto di lancio verso i passanti o le forze di polizia impegnate nei controlli;

Rilevato che tali fenomeni alimentano la percezione di disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, che lamentano la lesione dei loro diritti alla sicurezza ed incolumità pubblica, con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani, creando, inoltre, grave turbativa al libero utilizzo e fruizione degli stessi, comportando altresì intralcio e turbativa alla circolazione stradale con connessa esigenza di frequenti interventi di contrasto da parte delle forze dell'ordine;

Dato atto che

in data 23/07/2012, con Ordinanza contingibile ed Urgente, prot. n. 123586, è stato disposto, all'interno del perimetro delimitato da: Strada D'Azeglio, B.go Marodolo, Strada Inzani, P.le Inzani, Strada Imbriani, P.le Bertozzi, B.go P. Cocconi, B.go P.A. Bernabei e P.le S. Croce fino alla confluenza con Via Kennedy, nonché in P.le della Pace, Strada Garibaldi e Piazza Ghiaia, negli orari dalle 21.00 alle ore 07.00 e con decorrenza dal 24 luglio al 30 settembre 2012, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e il divieto di vendita e di somministrazione di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri, calici, ecc.);

è in via di definizione la bozza del Regolamento comunale diretto ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago nei centri urbani, mediante la disciplina dei comportamenti individuali e collettivi e degli impatti interni ed esterni sull'ambiente urbano, sulla salute e sui beni culturali, che sarà sottoposta, a partire dalla prima settimana di ottobre 2012, alla necessaria condivisione con i portatori di interessi ed alla concertazione con le associazioni di categoria, per essere proposta, infine, per l'approvazione, al competente organo consiliare;

Rilevato, sulla base dei riscontri esperienziali emersi dai servizi svolti in via continuativa dalla Polizia Municipale, come evidenziato anche dai mezzi di informazione cittadini, la sussistenza di una fenomenologia crescente, connessa all'abuso di bevande alcoliche ed all'abbandono di contenitori di bevande in vetro (risse, comportamenti prevaricatori, presenza di vetro nelle strade/piazze, etc.);

Ritenuto necessario, pertanto, alla luce della imminente scadenza dell'Ordinanza sindacale prot. n. 123586 del 23/07/2012, fino all'approvazione del sopracitato Regolamento comunale e, comunque, non oltre il 30 novembre 2012, porre riparo urgentemente a tale problematica, al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica, alla sicurezza della circolazione stradale ed al decoro ambientale, nonché allo scopo di evitare il possibile aggravamento della problematica connesso all'assenza di un efficace strumento di contrasto disponendo, nell'ambito del centro storico cittadino, dalle ore 21.00 alle ore 07.00:

- Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche;
- Il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri, calici, ecc.);

Dato atto che l'urgenza delle problematiche e il contenuto dello strumento di prevenzione e contrasto è stato condiviso positivamente con le Associazioni di categoria;

Visti

l'art. 3 comma 1 lett. d) del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, secondo cui: *"I Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed e' permesso tutto ciò che non e' espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale"*;

l'art. 31 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale: *"Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali."*;

Dato atto che le misure disposte con il presente provvedimento risultano connesse a finalità di tutela della salute, dell'ambiente e dei beni culturali e pertanto pienamente coerenti rispetto al dettato di cui alla sopracitata normativa, nonché all'impianto normativo vigente, trattandosi di atto confacente ed idoneo a garantire le esigenze di tutela dell'ordine sociale, ambientale e culturale, nonché delle condizioni di sicurezza urbana, al fine di contemperare gli interessi degli operatori e degli avventori con quelli connessi al diritto alla salute della collettività, nonché alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

Visto l'art. 54, comma 4 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., secondo cui: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

Visto il D.M. 5 agosto 2008, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2008, n. 186, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", secondo cui:

art. 1 "Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267... per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

art. 2. "Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali (...) i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) (...);

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che (...) turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi";

Dato atto, altresì, che

- il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la situazione di urgenza consente all'amministrazione l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90 nei confronti dei singoli destinatari del provvedimento;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.M. 5 agosto 2008;
- la L. n. 689/81 e successive modificazioni;
- la Legge Regionale n. 14 del 26/07/2003 e s.m.i.;
- il Regio Decreto n. 773/1931 e relativo regolamento di esecuzione;
- gli esposti dei cittadini residenti e le relazioni di servizio trasmesse dalla Polizia Municipale;
- il D.lgs. n. 114/98 e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Ente;

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa:

1. ai titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche (ivi compresi gli ambulanti itineranti), ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe) e ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande (ivi compresi i circoli privati), ubicate nell'ambito del centro storico cittadino, delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: V.le Mentana, V.le Bottego, V.le Piacenza, Via Pasini, P.le S. Croce. V.le Vittoria, V.le Caprera, Ponte Italia, Via Berenini, S.ne Martiri della Libertà, V.le S. Michele, dalle ore 21.00 alle ore 07.00, a far tempo dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Parma e fino alla data del 30 novembre 2012 o sino alla sua espressa revoca/modifica qualora cessino o si modifichino i presupposti di fatto e di diritto accertati anche a seguito del costante monitoraggio della situazione:

- il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore;
- il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri, calici, ecc.);

- è fatta salva la consegna a domicilio;
2. i titolari delle attività di cui al punto 1. sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo;
 3. è fatto obbligo di assoluto rispetto delle seguenti indicazioni, già disposte a tutela dei cittadini contermini con Ordinanza Commissariale n. 219581 del 15/12/2011 recante **“INDICAZIONI OPERATIVE AGLI ESERCIZI PUBBLICI PER LA TUTELA DEGLI ABITATI DELLE AREE LIMITROFE. (Art. 15, comma 2 della Legge Regionale 26/07/2003, n. 14 e s.m.i.):**
 - “a) deve essere assicurata e curata la completa pulizia e la massima condizione di igiene da rifiuti derivanti sia dalla normale attività (ed, in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti) sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi e, comunque, nell’arco di una distanza del raggio di massimo mt. 10 dagli ingressi dei locali e dalle aree di somministrazione esterne. E’ fatto, altresì, obbligo di assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali;
 - b) deve essere adottato ogni utile accorgimento volto a prevenire, evitare, o fare cessare, nei limiti di Legge, in particolare nelle ore serali o notturne, ogni comportamento che, negli spazi, aree o luoghi interni ed esterni ai locali nell’arco di un raggio di massimo mt. 10 dagli ingressi dei locali e dalle aree di somministrazione esterne, genera disturbo alla quiete pubblica (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: affollamenti e rumori eccessivi, diffusione di canti, chiacchiericci chiososi, da parte di una molteplicità di avventori o frequentatori); a tal fine i gestori devono, in particolare, impegnarsi a:
 - 1) esporre idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile e sul contenimento delle emissioni sonore;
 - 2) effettuare richiami verbali agli avventori che dovessero disturbare la quiete pubblica;
 - 3) avvisare le forze dell’ordine, qualora i comportamenti di cui sopra, si rivelassero incontrollabili o fonte di degrado urbano e/o lesivi della sicurezza delle persone;
 - c) deve essere rigorosamente osservato il contenimento delle emissioni sonore per intrattenimento musicale, sia internamente che esternamente al locale, in conformità al vigente Regolamento in materia di attività rumorose; tale attività, soggetta ad autorizzazione/comunicazione delle/alle Autorità competenti, dovrà cessare entro le ore 23,30. E’ fatto, altresì, obbligo di assicurare, nell’esercizio delle attività accessorie ex art. 12 comma 1 della L.R. n. 14/2003 e s.m.i. il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di acustica. In esterno, le emissioni sonore, non potranno protrarsi oltre le 23.30, fatte salve eventuali deroghe ovvero limitazioni specifiche, da valutarsi in connessione al contesto ambientale di inserimento del Pubblico Esercizio”;
 - d) (...);
 - e) per l’orario di chiusura del pubblico esercizio, l’area oggetto di occupazione, dovrà essere sgombrata dai dehors di cui ai punti 1 e 4 del relativo regolamento (tavoli, sedie e ombrelloni) o comunque tali dehors dovranno essere resi inutilizzabili da eventuali passanti.
 4. è fatto obbligo, altresì, di assoluto rispetto dell’art. 6 commi 1, 2 e 3 del Regolamento del Decoro Urbano, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 07/12/2010, secondo cui:

Art. 6 – Manutenzione e pulizia di locali prospettanti sulla pubblica via.

1. E’ fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali di cui al successivo comma 2 a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta, nell’arco di una distanza del raggio di massimo m. 5 da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi.
2. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in

genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 5 m dall'ingresso dell'attività, tenendo conto delle modalità e degli orari di raccolta previsti dal Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti in modo che, entro un'ora dall'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

3. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne al bisogno la pulizia e la vuotatura.

4. (...).

5. SANZIONI E CONTROLLI

- L'inosservanza dei punti 1 e 2 della presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 8 della Legge Regionale n. 6 del 2004 con la sanzione pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00;

In caso di recidiva alle violazioni delle prescrizioni disposte al punto 1, ovvero quando sono commesse dall'esercente di un qualsiasi pubblico esercizio, esercizio commerciale o attività artigianale o circolo privato, verrà disposta la chiusura dell'esercizio fino a tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.

- L'inosservanza del disposto di cui al punto 3 della presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo e ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 19 della Legge Regionale n. 14 del 2003 e s.m.i., in caso di primo accertamento si applica la sanzione amministrativa di cui all'art 17-bis, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Per il secondo accertamento, oltre alla sanzione di cui sopra, si procederà alla revoca della concessione temporanea di suolo pubblico, ove rilasciata.

Fatte salve le sanzioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge Regionale n. 14 del 26/07/2003 come modificato dall'art. 3, commi 4 e 5 della Legge Regionale n. 6 del 21/05/2007, nel caso in cui l'esercente non rispetti le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitati delle aree limitrofe ed esplicitate nella presente Ordinanza, l'attività è sospesa fino a tre giorni.

In caso di accertate reiterate violazioni alle prescrizioni di cui alle lettere a), b), c) (..) ed e) della presente Ordinanza, potranno essere adottati, altresì, provvedimenti di limitazione degli orari di esercizio del P.E. ovvero di cessazione/limitazione delle forme di diffusione sonora provenienti dal P.E. medesimo.

- L'inosservanza del disposto di cui al punto 4 della presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 8 della Legge Regionale n. 6 del 2004 con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
- La verifica dell'ottemperanza alla presente Ordinanza sarà effettuata da tutte le Forze di Polizia e dalla Polizia Municipale.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e pubblicazione sul sito internet del Comune di Parma, ed inviata ai mezzi di informazione.

Il Sindaco
Federico Pizzarotti

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:

Autorità emanante: Comune di Parma

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale, L.go Torello de Strada 11/a a Parma, previo appuntamento da fissare telefonicamente con il responsabile del procedimento, Dr. Gabriele Righi, Direttore del Settore (tel.0521/218432).

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR di Parma o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa a:

- Questura di Parma
- Polizia Amministrativa, Questura di Parma
- Prefettura di Parma
- Comando Provinciale Carabinieri
- Nucleo Operativo Carabinieri NAS di Parma
- Comando di Guardia di Finanza
- Comando del Corpo di Polizia Municipale
- Segreteria Generale
- ARPA di Parma
- Contact Center del Comune di Parma
- Ufficio Stampa
- Settore Servizi
- Servizio Igiene Pubblica AUSL di Parma
- Ascom Parma
- Confesercenti Parma
- Federdistribuzione
- A.P.L.A. Parma
- CNA Parma
- GIA Parma
- Confconsumatori Federazione di Parma
- Federconsumatori di Parma
- Movimento Consumatori
- ADICONSUM-CISL di Parma
- ADOC-UIL DI Parma